


INDIVIDUAZIONE P.LLE IN ZONA AGRICOLA



N.T.A. del P.R.G. da aggiornare secondo le indicazioni della nuova L.R. n. 58/2023 riguardante la nuova normativa delle aree agricole

Art. 18 Zona agricola (zona E)

Questa zona, che assume la valenza di "zona territoriale omogenea E" di cui all'art. 2 del DM 1444/68, è destinata allo svolgimento dell'attività agricola e/o a quelle attività complementari connesse all'uso agricolo del suolo.

In questa zona sono ammesse destinazioni d'uso residenziali (connesse o meno alla necessità di conduzione del fondo) e destinazioni produttive e di servizio relative all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VII della LR 18/83 (nel testo vigente); nel caso di interventi di cui al secondo comma dell'art. 70 della LR 18/83 (accorpamento) la superficie minima del fondo su cui deve essere localizzato l'edificio è di mq 3.000.

È ammessa la realizzazione di stazioni di servizio e lavaggio auto, nonché di rifornimento carburante se compatibili con lo specifico piano eventualmente in vigore.

Nelle diverse sottozone si interviene in coerenza con le seguenti modalità e prescrizioni.

E.1 Agricola normale

In questa sottozona si interviene direttamente applicando i seguenti indici di piano (così come definiti nel precedente art. 6 delle presenti norme):

- If (indice di fabbricabilità fondiaria)	mc/mq	0,03
- H (altezza massima)	ml	7,50
- ds (distacco minimo dal ciglio stradale)	ml	20,00



- dc (distacco minimo dal confine)	ml	5,00
- df (distacco minimo tra fabbricati)	ml	10,00

L'altezza massima degli edifici produttivi eventualmente realizzati ai sensi del disposto dell'art. 72 della LR 18/83 (nel testo vigente) è pari a ml 12,00.

E.2 Agricola di rispetto ambientale

In questa sottozona si interviene con le stesse modalità e prescrizioni e con gli stessi indici della sottozona destinata alla attività "agricola normale", ma gli interventi devono essere progettati nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; i nuovi interventi edilizi devono essere quindi supportati da idonea documentazione tecnica comprovante il corretto inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico (studio di impatto ambientale e paesaggistico).

In questa sottozona non è consentita la realizzazione di edifici produttivi ai sensi del disposto dell'art. 72 della L.R. 18/83 (nel testo vigente).

In questa sottozona, inoltre, non è consentita la coltivazione estensiva di colza per la produzione di combustibile, la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica e la realizzazione di impianti estensivi per la produzione di energia solare e fotovoltaica, essendo comunque consentita l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici ovvero di impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica per il fabbisogno delle rispettive residenze e/o attività produttive, esclusivamente se collocati su coperture di fabbricati esistenti e/o da realizzare.

Art. 19 Zona per servizi (zona F)

Questa zona, che assume la valenza di "zona territoriale omogenea F" di cui all'art. 2 del DM 1444/68, è destinata al mantenimento e alla nuova localizzazione dei servizi di tipo urbano e territoriale.

Nell'unica sottozona si interviene in coerenza con le seguenti modalità e prescrizioni.

F. 1 Soddisfacimento degli standard

In questa sottozona, destinata agli standard di cui al DM 1444/68, è ammessa la realizzazione di attrezzature scolastiche (AS), attrezzature di interesse comune (IC), attrezzature sportive e parchi urbani (VA) e parcheggi pubblici



ALLEGATO N. 9

DETERMINAZIONI VALORI



VALORI OMI RIFERITI A MAGAZZINI
NELLA ZONA DEL COMUNE DI RIPA TEATINA (Ch)

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Magazzini	NORMALE	270	540	L	1,2	2,4	N



Annualità 2022

*Dati Pronunciamento Commissione Provinciale
 n. - del 22/04/2022*

*Pubblicazione sul BUR
 n. 182 del 23/12/2022*

CULTURE	REGIONE AGRARIA N°: 5 COLLINE DEL TRIGNO E DEL SINELLO Comuni di: ARCHI, BOMBA, CARPINETO SINELLO, CELENZA SUL TRIGNO, COLLEDIMEZZO, DOGLIOLA, GUILMI, LISCIA, PALMOLI, PERANO, PIETRAFERRAZZANA, SAN BUONO, SAN GIOVANNI LIPIONI, TORNARECCIO, TUFILLO				REGIONE AGRARIA N°: 6 COLLINE LITORANEE DI CHIETI Comuni di: ARI, BUCCHIANICO, CASALINCONTRADA, CHIETI, SAN GIOVANNI TEATINO, FRANCAVILLA AL MARE, GIULIANO TEATINO, MIGLIANICO, RIPA TEATINA, TORREVECCHIA TEATINA, VACRI, VILLAMAGNA			
	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive
AGRUMETO					32900			
BOSCO CEDLO	3900				4600			
BOSCO D'ALTO FUSTO	4800				6000			
CANNETO	4800				7200			
FRUTTETO SPECIALIZZATO					28900			
FRUTTETO TRADIZIONALE					12300			
INCOLTO PRODUTTIVO	1600				1700			
ORTO IRRIGUO					27500			
PASCOLO	2200				3000			
PASCOLO ARBORATO	2400				3200			
PASCOLO CESPUGLIATO	2100				2600			
QUERCETO					7800			
SEMINATIVO	5500				14800			
SEMINATIVO ARBORATO	7100	SI	SI		15000			
SEMINATIVO IRRIGUO	16800				24700			
SEMINATIVO IRRIGUO ARBORATO	17600				26100			
ULIVETO	16400				22100			
VIGNETO A TENDONE	23000				33900	SI	SI	
VIGNETO BASSO	10800				15700			